



**BANCA CENTRALE EUROPEA**

VIGILANZA BANCARIA

**Danièle Nouy**

Presidente del Consiglio di vigilanza

On. Marco Zanni  
On. Marco Valli  
Membri del Parlamento europeo  
Parlamento europeo  
Rue Wiertz 60  
1047 Bruxelles  
Belgio

Francoforte sul Meno, 10 dicembre 2015

**Oggetto: Interrogazione con richiesta di risposta scritta QZ-165**

Onorevole Zanni, Onorevole Valli,

nell'interrogazione che è stata trasmessa con lettera del 17 novembre 2015 da Roberto Gualtieri, Presidente della Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, al Presidente della BCE Mario Draghi vengono posti quesiti afferenti la funzione di vigilanza della Banca centrale europea. Il Presidente Draghi mi ha quindi inoltrato l'interrogazione. Per il futuro invito a rivolgere direttamente a me i quesiti pertinenti, in conformità con il regolamento sul Meccanismo di vigilanza unico (MVU) e con l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la BCE.

Per quanto concerne il primo quesito, nel quale si chiede se il livello di copertura delle potenziali perdite derivanti da esposizioni deteriorate (non-performing exposure, NPE) sia sufficiente a fronte di un deterioramento del contesto economico, vorrei rilevare che le banche, dopo aver tenuto conto delle garanzie disponibili, devono mantenere un adeguato ammontare di fondi in forma di accantonamenti per le perdite sostenute.

I dati sul prestito bancario in Grecia di seguito riportati mostrano che vi è un sufficiente livello di copertura delle perdite potenziali da NPE. Al 30 settembre 2015, complessivamente, i prestiti concessi dalle banche greche (esclusi quelli erogati dalle filiazioni estere) sono pari a 209,3 miliardi di euro, di cui 100,1 miliardi classificati come NPE. Il valore totale delle garanzie connesse alle esposizioni deteriorate rappresenta il 53,6% delle NPE, mentre l'ammontare degli accantonamenti effettuati a fronte delle perdite sostenute in relazione a tali esposizioni si ragguaglia al 46,6%. Stando a questi dati, le NPE risultano pienamente coperte (100,2%) da garanzie e da accantonamenti prontamente disponibili per fronteggiare le perdite verificatesi.

Nel corso dell'esame della qualità degli attivi delle banche greche il valore delle garanzie è stato analizzato e rivisto al ribasso per riflettere le condizioni di mercato<sup>1</sup>.

Oltre all'attuale livello di copertura delle NPE, le ipotesi sottostanti le prove di stress hanno determinato un aumento degli accantonamenti a fronte delle esposizioni in default.

Si chiede inoltre quali sarebbero le potenziali conseguenze in termini di requisiti patrimoniali per i quattro enti creditizi significativi greci se le attività fiscali differite (deferred tax assets, DTA) fossero dichiarate aiuti di stato. Il quesito riguarda le DTA che non si basano sulla redditività futura, che possono trasformarsi in crediti d'imposta a determinate condizioni e che non sono deducibili dal capitale delle banche, altresì denominati crediti d'imposta differiti (deferred tax credits, DTC)<sup>2</sup>. Per contro, le DTA che si basano sulla redditività futura devono essere dedotte in linea con la graduale applicazione delle corrispondenti disposizioni del regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)<sup>3</sup>.

L'adeguatezza patrimoniale delle quattro banche greche è valutata in conformità delle disposizioni regolamentari al momento applicabili. I rischi per l'adeguatezza patrimoniale delle banche sono presi debitamente in considerazione nell'ambito della vigilanza prudenziale della BCE, che tiene conto delle potenziali modifiche al trattamento di DTA/DTC. Qualora i DTC fossero dichiarati aiuti di stato, l'effetto sul capitale delle banche dipenderà da decisioni che esulano dalle competenze della BCE. In tale caso, l'impatto dovrebbe essere valutato sulla base del contenuto delle pertinenti decisioni.

Infine, con riferimento all'attendibilità della valutazione approfondita recentemente condotta, vorrei sottolineare che questo esercizio è stato svolto adottando ipotesi prudenti al fine di ottenere risultati il più possibile affidabili. Le informazioni riguardanti ad esempio la valutazione delle garanzie, il rischio di credito implicito e le DTA sono state adeguatamente esaminate e considerate nelle proiezioni.

Colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti.

Danièle Nouy

---

<sup>1</sup> Per ulteriori informazioni si rimanda all'*Aggregate report on the Greek comprehensive assessment 2015*, pagg. 33-35 e 40.

<sup>2</sup> Le condizioni in base alle quali i DTC possono essere non deducibili dal capitale delle banche sono fissate all'articolo 39 del CRR.

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento.